



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Primo

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 15/3/1997, n. 59 e successive modificazioni;
- VISTO** il D.lgs. 31/3/1998, n. 112, con particolare riferimento all'art.138 che attribuisce alle Regioni la funzione di programmazione dell'offerta formativa integrata e dell'organizzazione della rete scolastica;
- VISTO** il D.P.R. 18/6/1998, n. 233;
- VISTO** il D.P.R. 8/3/1999, n. 275;
- VISTA** la Legge 28/3/2003, n. 53 di "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale " e successivi decreti di attuazione;
- VISTO** il D.lgs. 17/10/2005, n. 226 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'art. 2 della Legge 53/2003";
- VISTO** il D.P.R. 21/12/2007, n. 270;
- VISTA** la Legge 6/8/2008, n. 133;
- VISTO** il Decreto legge 7/10/2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla Legge 4/12/2008, n. 189;
- VISTO** il D.P.R. 20/03/2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, c. 4, del Decreto legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008;
- VISTO** il D.P.R. 15/3/2010, n. 87 rubricato "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Professionali" ai sensi dell'art. 64 c. 4, del Decreto legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008;
- VISTO** il D.P.R. 15/3/2010, n. 88 rubricato "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici" ai sensi dell'art. 64 c. 4, del Decreto legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008;
- VISTO** il D.P.R. 15/3/2010, n. 89 rubricato "Regolamento recante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo didattico dei Licei", ai sensi dell'art. 64 c. 4, del Decreto legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008;
- VISTO** il D.P.R. 29/10/2012, n. 263 rubricato: "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Primo

adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, c. 4, del Decreto legge 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008;

- VISTA** la Legge 13/7/2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.lgs. 13/4/2017, n. 60, recante le norme sulla promozione umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, con particolare riferimento alle norme relative all'attivazione dei percorsi musicali nelle scuole secondarie di primo grado, ai sensi dell'art 1, commi 180 e 181, lettera g), della Legge 13/7/2015, n. 107;
- VISTO** il D.lgs. 13/04/2017, n. 61, di revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge 13/7/2015, n. 107;
- VISTO** il Decreto legge 6/7/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15/7/2011, n. 111, con particolare riferimento all'art. 19, c. 5;
- VISTO** l'art. 4, c. 69 della Legge 12/11/2011, n. 183 e l'art. 12, c. 1 della Legge 8/11/2013 n. 128 che modificano il c. 5, art. 19, della citata legge 111/2011, ai sensi del quale “ negli anni scolastici 2012/2013 e 2103/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”;
- VISTO** l'art. 4, c. 70 della Legge 12/11/2011, n. 183 che introduce il comma 5 bis nell'art. 19 della citata legge 111/2011, poi modificato dall'art. 12, c. 1 della Legge 8/11/2013 n. 128, ai sensi del quale “negli anni scolastici 2012/2013 e 2103/2014 alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 *(dell'art. 19 della Legge 111/2011, ndr)* non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) ...”
- VISTO** l'art. 12, c. 1 della Legge 8/11/2013 n. 128 che introduce il comma 5 ter nell'art. 19 della citata legge 111/2011, ai sensi del quale “a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione fra le regioni, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata ...”
- VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7/6/2012 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta sull'art. 19, c. 5 del



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Primo

Decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 4, c. 69 della Legge 183/2011;

VISTO

l'art. 1, c. 978, della Legge 30/12/2020, n. 178, con la quale si dispone che “per l'anno scolastico 2021/22 alle Istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le Istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montanti o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette Istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle Istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi; con decreto del Direttore Generale il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche”;

VISTO

l'art. 1, c. 343, della Legge 30/12/2021 n. 234 con la quale si dispone l'estensione agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 della disciplina derogatoria già prevista dalla legge 178/2020 per l'a.s. 2021/22, in relazione al numero minimo di alunni, fissato dalla citata L. 183/2011, necessario per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato, e di un posto, in via esclusiva, di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA);

VISTO

l'art. 1, c. 557, della Legge 29/12/2022 n. 197 che introduce il comma 5 quater nell'art. 19 della citata legge 111/2011, ai sensi del quale “al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata...”

VISTO

il medesimo art. 1, c. 557, della Legge 29/12/2022 n. 197 che introduce altresì il comma 5 sexies nell'art. 19 della citata Legge 111/2011, ai sensi del quale “in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo (*art. 19 Legge*



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Primo

111/2011 ndr) con i parametri indicati all'art. 1, c. 978, della Legge 30/12/2020, n. 178...”

- VISTE** le Linee Guida per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della Regione Sardegna per l’a.s. 2023/2024, approvate con deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 35/35 del 22/11/2022;
- VISTA** la deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 38/59 del 21/12/2022 di approvazione del Piano di programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della regione Sardegna per l’anno scolastico 2023/24, allegato alla citata deliberazione di cui fa parte integrale e sostanziale;
- VISTA** la propria nota prot. n. 425 dell’11/1/2023 in cui sono stati evidenziati i gravissimi disservizi che, in assenza di un pronto recepimento al sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito delle modifiche alla rete scolastica apportate dal Piano di dimensionamento succitato approvato dalla Regione Sardegna in data 21/12/2022, potrebbero determinarsi sia in relazione alle procedure di iscrizione degli alunni per l’a.s. 2023/24 che per le attività di competenza di questo USR Sardegna e delle Istituzioni scolastiche della regione, relative alla predisposizione degli organici del personale scolastico e alle successive operazioni di mobilità del medesimo personale;
- VISTA** la citata nota prot. n. 425 dell’11/1/2023 con cui si comunicava alla Regione Sardegna che, per ovviare ai disservizi sopra citati, in assenza di diverse indicazioni da parte dell’Amministrazione regionale, da comunicare allo scrivente Ufficio entro il termine di 5 gg. dalla ricezione della nota prot. n. 425 dell’11/1/2023, al fine di dare seguito alla deliberazione adottata dalla Giunta regionale, sulla base delle proposte formulate dalle competenti conferenze territoriali, l’USR Sardegna avrebbe adottato il provvedimento di recepimento della succitata delibera regionale di modifica della rete scolastica e dell’offerta formativa nella regione Sardegna per l’a.s. 2023/24;
- VISTO** il proprio decreto prot. n. 736 del 17/01/2023, con cui, preso atto che a seguito della citata nota prot. n. 425 dell’11/01/2023 non sono state assunte ulteriori determinazioni da parte della Regione Autonoma della Sardegna, sono state recepite le decisioni adottate con la deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 38/59 del 21/12/2022 relative al Piano di programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della regione Sardegna per l’anno scolastico 2023/24, allegato alla citata deliberazione di cui fa parte integrale e sostanziale;
- VISTA** la deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 5/2 del 20/02/2023 di approvazione definitiva del Piano di programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della regione Sardegna per l’anno scolastico 2023/24, allegato alla citata deliberazione di cui fa parte integrale e sostanziale;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Primo

- VISTA** la citata delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 5/2 del 20/02/2023 con cui si prende atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare sul Piano di “Programmazione rete scolastica e dell’offerta formativa della regione Sardegna per l’anno scolastico 2023/24”, comunicato con nota del Presidente del Consiglio regionale prot. n. 658 del 30/01/2023;
- ACCERTATO** che il Piano di programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della regione Sardegna per l’anno scolastico 2023/24, allegato alla citata deliberazione n. 5/2 del 20/02/2023 di cui fa parte integrale e sostanziale, è stato approvato in via definitiva nello stesso identico testo allegato alla deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 38/59 del 21/12/2022, recepita da quest’Ufficio con decreto prot. n. 736 del 17/01/2023;
- CONSIDERATO** che la determinazione delle dotazioni organiche complessive rientra nella competenza esclusiva dello Stato, come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009 e come peraltro già previsto dall’art. 138, c. 1, lettera b), del d.lgs. n. 112/98 sopra citato;
- CONSIDERATO** in particolare, che il dimensionamento della rete scolastica e l’attività di programmazione dell’offerta formativa, a livello regionale, devono essere in ogni caso compatibili con la consistenza della dotazione organica che sarà assegnata alla regione Sardegna per l’a.s. 2023/24, sulla base della normativa vigente;
- ATTESO** che i relativi provvedimenti di assegnazione della consistenza della dotazione organica da parte del Ministero dell’istruzione e del merito non sono stati ancora emanati e che la suddetta verifica della compatibilità del piano con i posti assegnati potrà essere effettuata successivamente ed in particolare, in sede di determinazione dell’organico di diritto per l’a.s. 2023/24;

DECRETA

- Art. 1 -** Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- Art. 2 -** La rete scolastica della Regione Sardegna, a decorrere dal 01/09/2023, è innovata con le variazioni già previste dall’allegato 1 della deliberazione n. 38/59 del 21/12/2022 della Giunta della Regione Sardegna, e ribadite, nello stesso identico testo, dall’allegato 1 della deliberazione n. 5/2 del 20/02/2023 della Giunta della Regione Sardegna, che si acclude e che fa parte integrante del presente provvedimento, unitamente alla citata delibera, la cui attuazione, per l’a.s. 2023/24, avverrà nei termini, con le modalità e i vincoli indicati nel presente provvedimento.
- Art. 3 -** A decorrere dal 01/09/2023, l’offerta formativa delle scuole statali della Sardegna è integrata e modificata con le variazioni già previste dall’allegato 1 della deliberazione n.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Primo

38/59 del 21/12/2022 della Giunta della Regione Sardegna, e ribadite, nello stesso identico testo, dall'allegato 1 della deliberazione 01/09/2023 della Giunta della Regione Sardegna, che si acclude e che fa parte integrante del presente provvedimento, unitamente alla citata delibera, la cui attuazione, per l'a.s. 2023/24, avverrà nei termini, con le modalità e i vincoli indicati nel presente provvedimento.

- Art. 4 -** L'efficacia delle modifiche alla rete scolastica e all'offerta formativa, compreso l'attivazione di nuovi indirizzi e percorsi formativi, è subordinata alla disponibilità delle dotazioni organiche, al raggiungimento del numero di alunni iscritti previsti dalle vigenti disposizioni, nonché all'effettiva disponibilità di aule, attrezzature, laboratori e alla formale assunzione dei relativi oneri da parte dell'Ente locale competente;
- Art. 5 -** Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tar Sardegna entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo.

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani
(documento firmato digitalmente)

All'Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna - CAGLIARI

Agli Uffici degli AA.TT.PP. dell'U.S.R. per la Sardegna - LORO SEDI

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sardegna - LORO SEDI

Alle OO.SS. del Comparto Scuola e dell'Area V - LORO SEDI

Al sito web - SEDE